COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 154

Del 09 GIU. 2023

N° 14 DEL 31.05.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI ARERA N° 18 GENNAIO 2022, N° 15/2022/R/RIF "REGOLAZIONE DELLA QUALITÁ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" E DELL'ALLEGATO A - TQRIF.

L'anno **DUEMILAVENTITRÈ** del giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **09.00** presso la sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **PRESIDENTE** in data **29.05.2023** prot. **n° 14749,** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di seconda **CONVOCAZIONE**.

Presiede l'adunanza il **SINDACO AVV. PAOLA LANZARA**

alle ore 10.00 fatto l'appello nominale, risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANTONINO COPPOLA	SI
2) GIUSTINA GALLUZZO	SI	14) FILOMENA PASCARIELLO	NO
3) DOMENICO ANTONIO RESCIGNO	SI	15) STEFANIA DE MAIO	SI
4) DOMENICO SELLITTO	SI	16) MICHELE SALVATI	SI
5) ANTONIA ALFANO	NO	17) BIAGIO APOSTOLICO	SI
6) ANTONIA SALVATI	SI		
7) ANIELLO GIOIELLA	SI		
8) MICHELE FASOLINO	SI		
9) GIUSEPPE ALFANO	SI		
10) FRANCESCO SPINELLI	NO		
11) GILDA TRANZILLO	SI		
12) ADRIANA CARRATÙ	SI		

PRESENTI	14	ASSENTI	03

Assiste il SEGRETARIO GENERALE – DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 31/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 18 GENNAIO 2022, N. 15/2022/R/RIF "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" E DELL'ALLEGATO A – TQRIF.

A relazione del Consigliere avv. Adriana Carratù.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, stabilisce che: "....*i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*";
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art.52 del D.Lgs 15/12/1997n. 446, ad opera del comma 702, art.1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che:

- il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1°gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art.52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art.53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art.27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1 comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all' I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;*
- l'articolo 151 del D. lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: il quale dispone *"In via eccezionale e*

limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

VISTI:

- l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 , n.147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ,destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili,la tassa sui rifiuti (TARI) ,destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;
- l'art.1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014 ,n °147 che recita:*"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC , concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie ; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*
- l'art.1 comma 659 della L.27 dicembre 2014, n°147 che recita:*"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o di altro uso limitato e discontinuo; c) locali,diversi dalle abitazioni, e da aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente ;d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti,commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";*
- l'art. 1 comma 660 Della L. 27 dicembre 2014, n°147 che recita:"Il comune può deliberare,con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997,ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- la deliberazione di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15 (Regolazione qualità del servizio), la quale, al fine di migliorare la qualità e la trasparenza del servizio di raccolta rifiuti, ha

introdotto una serie di obblighi volti a soddisfare una nuova visione utente-centrica del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art.14 del D.L.201/11, convertito in legge 214/11,e dall'art.5 del D.L. n°102/13,convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 23.07.2021, in recepimento delle direttive europee sull'economia circolare, le quali hanno determinato la revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari profili;

RILEVATA la necessità di adeguare il vigente regolamento TARI alle risultanze della del. ARERA n. 15/2022 "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" e dell'Allegato A – TQRIF;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 23.07.2021, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO:

- che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs 360/98 e s.m.i.;

VISTI:

- lo Statuto Comunale.

- l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

ACQUISITO, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore n. 1 Servizi Finanziari – Fiscalità locale - tributi;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato al presente atto.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali allegati al presente atto.

Eseguito l'appello alle ore 13.00 risultano presenti n. 14 Consiglieri - assenti n. 3 Consiglieri (Antonia Alfano, Spinelli, Pascariello)

con voti favorevoli n. 10 – astenuti n. 1 (Consigliere Coppola) - voti contrari n. 3 (Consiglieri De Maio, Michele Salvati, Apostolico)

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2023;
- DI PROVVEDERE, per il tramite del Funzionario Responsabile Settore n. 1, a trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. A) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al d. lgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta la proposta del Presidente;
Con la medesima votazione sopra riportata

D E L I B E RA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 14 *del* 31-05-2023

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO 4
ARTICOLO 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI....4
ARTICOLO 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI....7
ARTICOLO 4 - SOGGETTO ATTIVO....7
ARTICOLO 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO....8
ARTICOLO 6 - SOGGETTI PASSIVI....8
ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI....9
ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO....10
ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 10
ARTICOLO 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI....12
ARTICOLO 11 - COSTO DI GESTIONE....12
ARTICOLO 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA....13
ARTICOLO 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA....13
ARTICOLO 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO....14
ARTICOLO 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO....14
ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE....15
ARTICOLO 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE....15
ARTICOLO 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE....16
ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE....17
ARTICOLO 20 - SCUOLE STATALI....17
ARTICOLO 21 - TRIBUTO GIORNALIERO....18
ARTICOLO 22 - TRIBUTO PROVINCIALE....18
ARTICOLO 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 18
ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE....19
ARTICOLO 25 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE....19
ARTICOLO 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO....20
ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO....22
ARTICOLO 28 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI....23
ARTICOLO 29 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI....23

ARTICOLO 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI....24
ARTICOLO 31 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E CONTENUTO....24
ARTICOLO 32 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE....25
ARTICOLO 33 - RISCOSSIONE....27
ARTICOLO 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI....28
ARTICOLO 35 - SANZIONI ED INTERESSI....29
ARTICOLO 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE....30
ARTICOLO 37 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI....30
ARTICOLO 38 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI....31
ARTICOLO 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....32
ARTICOLO 40 - NORMA DI RINVIO....32
ARTICOLO 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO....32
ARTICOLO 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE....32
ARTICOLO 43 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI....32
ALLEGATO A - CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE....33
ALLEGATO B – DICHIARAZIONE USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO UND....39
ALLEGATO C – UTENZE NON DOMESTICHE - ESCLUSIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI- COMUNICAZIONE ANNUALE....43

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui alla richiamata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani:
   a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
   b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
   d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
   e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
   f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
   g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
8. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
   b) «produttore di rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
   c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
   d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
      1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
      2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
      3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
   e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
   f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
   g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
   h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ARTICOLO 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
   b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
   c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
   d) i rifiuti radioattivi;
   e) i materiali esplosivi in disuso;
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
   g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
   a) le acque di scarico;
   b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
   c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
   d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
   a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito;
   b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi e/o tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;
   c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
   d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
   a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
   b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
   c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e, per le utenze non domestiche, in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
   d) aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
   e) locali e aree in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (ex art. 3, comma 1, lett. c) e d) del DPR 380/2001), limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
   f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
   g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ferma restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
   h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
   i) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose (chiese e sagrestie);
   j) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
   k) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione senza possibilità di accesso;
   l) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
   m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
   n) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
2. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree non operative, quindi pertinenziali o accessorie, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale,

aree a verde, giardini, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011;

4. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
   a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
   b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ARTICOLO 8 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 7.

ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
Elettrauto	65%
Caseifici, cantine sociali	50%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie	55%
lavorazioni ceramiche, smalterie	55%
Officine di carpenteria metallica	55%
Tipografie, stamperie, vetrerie	75%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	75%
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	65%
Rosticcerie e pasticcerie	50%
Galvanotecnici	55%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza in cui si palesino le medesime condizioni di produzione in via esclusiva di rifiuti speciali. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, all'interno dei quali si producono in via esclusiva rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività, nonché i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Dovrà essere adeguatamente documentato che tali superfici sono funzionalmente ed esclusivamente collegate al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al presente articolo. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
   b) comunicare entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
7. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 30 gennaio.

8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ARTICOLO 10 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ARTICOLO 11 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
10. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
    a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
    b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, da morosità accertata ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ARTICOLO 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, di cui al successivo art. 15, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ARTICOLO 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento, determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1 % e un massimo del 5 %.

ARTICOLO 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 15 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
3. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dal soggetto gestore giusta delibera di ARERA n. 363/2021/rif/r e delle successive deliberazione e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.
4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
   a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
   b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
6. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

7. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
8. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf-badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità, salvo diversa risultanza in sede di accertamento, fermo restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, si presume un numero fisso, in maniera forfettaria, pari a 3 unità occupanti;

   Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria, attraverso il dato emergente dei componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

   Resta ferma la possibilità per il comune di verificare e applicare il dato emergente dei componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.

5. I locali pertinenziali, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche se condotte da persone fisiche con utenza abitativa. Per le persone fisiche prive di utenza abitativa le stesse si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti, previa presentazione di richiesta documentata, non tiene conto degli stessi e qualora l'esclusione comporti l'azzeramento del numero degli occupanti si considererà una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento ai singoli nuclei familiari occupanti.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data dell'invio degli avvisi di pagamento, con successivo conguaglio in relazione alle variazioni di seguito intervenute o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza. Le variazioni intervenute successivamente, pertanto, avranno efficacia a partire dalla data della stessa.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
11. Per le utenze domestiche in cui si svolge un'attività di tipo extra alberghiero, di affittacamere e di Bed & Breakfast, di tipo non imprenditoriale, si applicherà il numero degli occupanti e la relativa tariffa come di seguito specificato:
    a) Per le abitazione in promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi si procederà ad applicare:
        a.1 Sulla porzione abitativa di normale uso domestico la tariffa (parte fissa e parte variabile) è stabilita così come previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
        a.2 Sulla porzione abitativa utilizzata per l'attività di tipo ricettivo extra alberghiero, di affittacamere e Bed & Breakfast si applicherà la tariffa (parte fissa e variabile) considerando il numero di occupanti in funzione camere e posti letto dichiarati al SUAP.
    b) Per le abitazione destinate esclusivamente ad un'attività di tipo extra alberghiero, di affittacamere e di Bed & Breakfast, di tipo non imprenditoriale, il numero degli occupanti e la relativa tariffa è determinato considerando il numero di potenziali occupanti in funzione delle camere e posti letto dichiarati al SUAP.

ARTICOLO 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione *Kc* secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione *Kd* secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
5. Le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi), sono soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'allegato A.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 20 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 21 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%, oppure della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 22 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ARTICOLO 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
4. Secondo le disposizioni previste dal "Regolamento Comunale per l'adesione alla pratica del compostaggio domestico dei rifiuti solidi urbani", alle utenze domestiche che avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito, con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, del materiale prodotto si applicherà una riduzione del 10%. La riduzione sarà subordinata alla presentazione, entro il 30 luglio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento, per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite delle utenze non domestiche.
4. Si applicano il terzo e il quinto comma dell'articolo 23.

ARTICOLO 25 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato

al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.
4. La percentuale di riduzione R viene calcolata come segue:

   R= Qdich/(Kd*S)

   Intendendo per:

   Qdich = quantità di rifiuti avviata al riciclo;

   Kd = coefficiente di produttività specifica per metro quadrato adottato;

   S = superficie operativa assoggettabile al tributo.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando un'istanza, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, allegando copia dei seguenti documenti:
   a) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente.
   b) Copia dei formulari, dichiarazione MUD, attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999, al fine di consentire al Comune di verificare le quantità di rifiuti avviate a riciclo.
7. Nel caso in cui la percentuale di riduzione R risulti superiore a quella massima stabilita dal presente articolo, resta ferma l'applicabilità della riduzione nel limite indicato, emergendo esclusivamente che la produzione effettiva dei rifiuti da parte dell'utente è superiore a quella stimata per l'applicazione della tariffa (Kd), rimanendo correttamente imputato al produttore l'onere connesso al rifiuto prodotto in eccesso.
8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
9. Le eventuali variazioni normative saranno automaticamente recepite nel presente Regolamento.

ARTICOLO 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
   L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni. È fatta salva la facoltà di presentare al Gestore del servizio la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec al Gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune perentoriamente entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere riportati:
   a) il nominativo del soggetto incaricato;
   b) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
   c) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
   d) le tipologie e i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
   e) la durata del periodo, non inferiore a ~~cinque~~ due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
   f) l'impegno a restituire eventuali attrezzature pubbliche (cassoni e containers, ecc.);
   g) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
   Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti e per il tramite dell'Ufficio Ambiente provvederà al distacco dal servizio pubblico.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al presente articolo, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune e allegato al presente Regolamento, da presentare al protocollo dell'Ente (tramite PEC, a mano, Raccomandata A/R), all'attenzione dell'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la

certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero, che deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero;
f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione, con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura di legge.

ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite dal servizio di raccolta porta a porta poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ARTICOLO 28 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. La tariffa si applica con riduzione del 15% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) Nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%;

b) Nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap al 100 %, con accompagnamento e/o di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992;
c) Nuclei familiari al cui interno vi sia un trapiantato;
d) Nuclei familiari il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale (dimostrabile con modello ISEE);
e) Nuclei familiari che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, aventi modello ISEE non superiore a € 8.265,00;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. In caso di richieste maggiori agli importi stanziati, si procederà ad una variazione delle percentuali di riduzione in maniera proporzionale per garantire equità di distribuzione dei fondi.

ARTICOLO 29 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
   a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997, nella misura del 100 %;
   b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate, con apposito provvedimento, dal Comune, nella misura del 100 % del tributo giornaliero;
   c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30 %;
   d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30 %. Alla giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito dell'agevolazione;
   e) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati, nella misura massima del 30 %;
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. In caso di richieste maggiori agli importi stanziati, si procederà ad una variazione delle percentuali di riduzione in maniera proporzionale per garantire equità di distribuzione dei fondi.

ARTICOLO 30 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In nessun caso, comunque, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.
2. Le riduzioni previste, nonché le esenzioni, hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 31.
3. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito da dichiarare nei termini previsti dall'art. 31.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29, il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in

osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 31 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E CONTENUTO

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
   a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
   b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
   c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 32 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la pressa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni da quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la pressa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.
3. Per l'anno di imposta 2023, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e comma 2 che si siano realizzate prima della presente modifica regolamentare, i termini previsti decorrono dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione della modifica stessa.
4. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:
   a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
   b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
f) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
i) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione.

5. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:
   a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo)];
   b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
   c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente; nel caso di specchi acquei destinati ad ormeggio/posti barca devono essere indicati il n. della concessione, se presente, il n. complessivo dei posti barca, e comunque sempre la consistenza (larghezza x lunghezza) di ciascun o del singolo posto barca.
   d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
   e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile ...);
   f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
   g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
   h) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione;
6. La dichiarazione di originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve altresì contenere, al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti:
   a) informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;
   b) le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta
   c) le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio
7. La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all'ente (allo sportello fisico) o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli, ovvero compilabile online. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo fax/mail, la data di ricevimento.

8. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.
10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 33 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, restando sempre impregiudicata la possibilità per il contribuente di procedere mediante Modello F24, utilizzando i previsti codici tributo.
2. Il Comune provvede, di norma un mese prima delle singole scadenze, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la data di emissione, il termine di scadenza che, con riferimento alla prima rata ovvero al pagamento in un'unica soluzione, non può comunque essere inferiore ad almeno 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione e la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti l'apposito avviso di pagamento al solo scopo di facilitare e semplificare l'autoliquidazione della tariffa, senza che lo stesso abbia valenza di liquidazione della tassa, pertanto, il mancato ricevimento dell'invito non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato almeno in 2 rate la cui scadenza sarà definita annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ovvero all'occorrenza, nella determinazione di approvazione del ruolo da parte del Funzionario Responsabile, con possibilità di versamento in unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di

impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento stabiliti in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
6. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, come indicato nel successivo art. 35, di cui all'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
8. In caso di mancanza, insufficienza o tardività del versamento ovvero di infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica il comma 4 dell'art. 34 del presente regolamento.
9. In caso di dilazione, rateazione e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 34 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
   a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
   b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
   c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
      - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
      - del proprio personale dipendente;
      - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

      Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
   d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
   a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
   b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità previste dalle normative in materia.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 35 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 36 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ARTICOLO 37 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. È riconosciuta la possibilità di rateizzare, sino ad un massimo di 10 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate come definite secondo i criteri di cui all'art. 33 del presente regolamento.

L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro

2. Possono richiedere la rateizzazione delle singole rate di cui al comma precedente i contribuenti:
   a) che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
   b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. ulteriori possibilità di dilazioni di pagamento sono disciplinate dal Regolamento delle Entrate comunali.
6. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
   a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
   b) l'importo non può più essere rateizzato;
   c) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

ARTICOLO 38 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI

1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento nei modi di cui all'art. 38, comma 6, del presente regolamento utilizzando l'apposita modulistica. In difetto la comunicazione contenere, almeno, le seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:
   a) il nome, il cognome e il codice fiscale;
   b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
   c) il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
   d) il codice utente;
   e) l'indirizzo e il codice utenza;
   f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
2. In relazione richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/PEC, se indicata dal contribuente, entro 30 giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati, almeno, il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
   a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
   b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
   c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, il Comune provvede mediante raccomandata A/R o PEC, entro 60 giorni lavorativi a

trasmettere apposita risposta nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1, lett. f).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ARTICOLO 40 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 41 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini di decadenza o di prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 43 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023 .

ALLEGATO A - CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (classe 1 sotto 5000 abitanti)
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri (non esiste sotto 5000 abitanti)
Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (non esiste sotto 5000 abitanti)
Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (classe 2 sotto 5000 abitanti)
Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine

Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari (classe 3 sotto 5000 abitanti)
Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni (classe 4 sotto 5000 abitanti)
Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante (classe 5 sotto 5000 abitanti)

Classe 8 - Alberghi senza ristorante (classe 6 sotto 5000 abitanti)
Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo (classe 7 sotto 5000 abitanti)
Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali (non esiste sotto 5000 abitanti)
Ospedali

Classe 11 – Uffici e agenzie (classe 8 sotto 5000 abitanti)
Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito e studi professionali (classe 9 sotto 5000 abitanti)
Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (classe 10 sotto 5000 abitanti)
Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (classe 11 sotto 5000 abitanti)
Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie

Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato (non esiste sotto 5000 abitanti)
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli (non esiste sotto 5000 abitanti)
Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista (non esiste sotto 5000 abitanti)
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (classe 12 sotto 5000 abitanti)
Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto (classe 13 sotto 5000 abitanti)
Autofficine

Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione (classe 14 sotto 5000 abitanti)
Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici (classe 15 sotto 5000 abitanti)
Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (classe 16 sotto 5000 abitanti)
Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie (non esiste sotto 5000 abitanti)
Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria (classe 17 sotto 5000 abitanti)
Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (classe 18 sotto 5000 abitanti)
Negozi confetterie e dolciumi in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie

Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (classe 19 sotto 5000 abitanti)
Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (classe 20 sotto 5000 abitanti)
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti (non esiste sotto 5000 abitanti)
Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari (non esiste sotto 5000 abitanti)
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club (classe 21 sotto 5000 abitanti)
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO UND

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE N. 1

ALL'UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Castel San Giorgio (SA)
84083, Via Europa 56
pec: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE AVVALERSI DI UN GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il sottoscritto:

COGNOME _____ NOME _____

LUOGO E DATA NASCITA _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____ N. ____

IN QUALITA' DI:

□ TITOLARE □ RAPPRESENTANTE LEGALE □ AMMINISTRATORE

DELLA **DITTA/SOCIETA'**

_____

P.IVA _____ COD. FISCALE (se diverso) _____

CON SEDE LEGALE IN VIA _____ N. ____

CITTA' _____

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) IN VIA _____ N. ____

CITTA' _____

e-mail: _____ telefono _____

Cod. ATECO principale _____

sotto la sua personale responsabilità

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti)

DICHIARA

- Relativamente ai seguenti immobili ubicati nel territorio comunale:

DESTINAZIONE LOCALE (ufficio/magazzino, area produttiva, ecc)	DATI CATASTALI (fg./num/sub)	Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani) **mq**	Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali) **mq**

- **che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto**

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD CER	SOGGETTO AUTORIZZATO
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati	200302	
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	
	Carta e cartone	200101	
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	
	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	
	Metallo	200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	
	Vetro	200102	
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109	
	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	
VERNICI, INCHIOSTRI,	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli della voce 200129	200130	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI INDIFFER.	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

- di impegnarsi a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno copia della documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani NON pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra indicati.

ALLEGA:

□ COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

□ COPIA DI N. ____ CONTRATTI DI AVVIO AL RICICLO CON SOGGETTI AUTORIZZATI

□ PLANIMETRIA DEI LOCALI CON INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI E DESTINAZIONI

□ ALTRO _____

DATA

_____

FIRMA

_____

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

*Il Comune, nella sua qualità di **Titolare del trattamento dei dati**, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, **esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente**, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.*

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopra indicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell'allegata modulistica.

L'interessato al trattamento dei dati

Data e firma

_____

ALLEGATO C – UTENZE NON DOMESTICHE - ESCLUSIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARI- COMUNICAZIONE ANNUALE[1]

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE N. 1

ALL'UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Castel San Giorgio (SA)
84083, Via Europa 56
pec: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

Il sottoscritto:

COGNOME _____ NOME _____

LUOGO E DATA NASCITA _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____ N. ____

IN QUALITA' DI:

□ TITOLARE □ RAPPRESENTANTE LEGALE □ AMMINISTRATORE

DELLA **DITTA/SOCIETA'**

_____

P.IVA _____ COD. FISCALE (se diverso) _____

CON SEDE LEGALE IN VIA _____ N. _____

CITTA' _____

CON UTENZA (se indirizzo diverso dalla sede legale) IN VIA _____ N. _____

CITTA' _____

e-mail: _____ telefono _____

Cod. ATECO principale_____

sotto la sua personale responsabilità

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, ai fini della gestione dei rifiuti prodotti e dell'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti)

1 Da prodursi entro il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo in cui si è beneficiato dell'esenzione della quota variabile.

DICHIARA

che i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente[2] e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti sono pari a kg. _____.

Alla presente si allega attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi con i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Castel San Giorgio, lì _____

Il Sottoscritto
(Timbro e firma leggibile)

2 I quantitativi dovranno essere uguali o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita.

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 13 Aprile 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2023

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di aprile, l'organo di revisione economico-finanziaria, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata con varie disposizioni di legge;

Rilevata quindi la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI),

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Benevento 13 Aprile 2023

Del che è verbale

Il Revisore Unico
Dott.ssa Mariateresa Tacelli

INTERVENTI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 31/05/2023

PRESIDENTE: "- Andiamo avanti con l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti, adeguamento alla deliberazione dell'Arera. Introduce l'argomento il Presidente di Commissione Adriana Carratù. Prego, avvocato."

CONSIGLIERE CARRATÙ: "- Grazie, Presidente, per la parola. Un cordiale saluto a ciascuno di voi. Voglio preliminarmente e brevemente associarmi al gradito pensiero formulato nei confronti del Sindaco di Peppino Alfano, del Sindaco di Roccapiemonte e voglio esprimere anche a nome dei miei amici Consiglieri un pensiero di solidarietà nei confronti del Sindaco e da giurista sono sicura che la giustizia farà in tempi mi auguro brevi il suo corso e soprattutto spero che questi eventi non si verifichino più. Voglio anche formulare gli auguri al Consigliere, dottore Peppino Alfano, che ha tutta la mia stima e credo che non ci sia persona più qualificata e più saggia a rivestire questo ruolo all'interno del Pd locale. Detto questo, entro subito nel vivo dell'argomento all'ordine del giorno e soprattutto mi atterrò alla relazione che ho stilato con l'ottimo funzionario Federica Chessa e Palmiro e ci tengo a sottolineare, però, che naturalmente queste modifiche e queste integrazioni che sono state apportate all'interno del Regolamento vigente non le abbiamo decise noi, ma noi non facciamo altro che adeguarci e a recepire quelle che sono le previsioni legislative e in questo caso le norme vigenti all'interno dell'Arera. Spero di non tediarvi, è vero che questo argomento è stato già sviscerato, come dico sempre, nella Commissione Statuto e Regolamenti, che ritengo sia il momento più alto di confronto, dove si può liberamente e tranquillamente parlare e dar vita a quello che è il confronto, accettando e accogliendo quelle che sono le istanze, le modifiche, le integrazioni da parte anche della Minoranza, però è doveroso da parte mia leggervi questa relazione, soprattutto a voi che non avete partecipato alla Commissione Statuti e Regolamenti. Dunque, dicevo, il vigente Regolamento è stato aggiornato con le prescrizioni contenute nella delibera Arera N. 15/2022: Regolazione della qualità del servizio di gestione dei servizi urbani, Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, l'aggiornamento riguarda: l'attivazione, variazione e cessazione del servizio; dichiarazione Tari, richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione,

rimborsi e compensazioni; maggiore rateizzazione degli importi dovuti, procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio e recupero e riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico urbano di raccolta da parte delle utenze non domestiche. Il regolamento consta di 43 articoli, adesso vi leggerò quelli che sono stati modificati. Per quanto attiene il primo aspetto, quindi attivazione, variazione e cessazione del servizio, l'Art. 31 e l'Art. 32 disciplinano quanto segue: Art. 31, obbligo di dichiarazione e contenuto; Art. 32, contenuto e presentazione della dichiarazione L'Art. 31 disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge. La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa; in mancanza, il termine dell'obbligazione tributaria decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria; ai sensi dell'Art. 32 la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, mentre con il precedente Regolamento entro il 30 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. La norma disciplina la presentazione della dichiarazione Tari, sulla scorta di quanto previsto appunto dalla deliberazione Arera N. 15/2022 e, in particolare, l'autorità dispone che la richiesta di attivazione del servizio equivale alla dichiarazione Tari. In merito al secondo punto: richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati a relative procedure di risposta e/o applicazione rimborsi e compensazioni, l'Art. 38 disciplina la presentazione e la risposta e richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati, presentate dagli utenti secondo quanto previsto dagli Artt. 13 e 19 dell'allegato A della deliberazione Arera N. 15/2022, invero, il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami, scritti e/o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento, nei modi di cui all'Art. 38, comma 6 del presente Regolamento, utilizzando apposita modulistica, contenente almeno le seguenti informazioni identificative: il nome, il cognome, il codice fiscale. Il recapito postale, il servizio a cui riferire il reclamo, il codice utente, l'indirizzo del codice utente, le coordinate bancarie; in relazione alle richieste scritte di informazioni o reclami scritti, di cui al primo comma, il Comune provvede, a norma del citato articolo, mediante posta elettronica, pec, se indicata dal contribuente, entro 30 giorni lavorativi, a

trasmettere apposita risposta, nella quale sono indicati il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati; in relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicate una serie di documentazioni, i tempi delle eventuali azioni correttive e in relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto, il Comune provvede, mediante raccomandata AR o pec, entro 60 giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente ne primo avviso bonario utile. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazioni e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1. lett.f). Nel caso in cui la richiesta di rettifica dell'importo addebitato e richiesta di rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel termine di cui all'Art 1. comma164, della Legge 27 dicembre 2006, N. 296. In merito al terzo punto, maggiore rateizzazione degli importi dovuti, l'Art. 37 disciplina una maggiore rateazione per la riscossione ordinaria degli avvisi, riconosce la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 10 rate mensili costanti, con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale. L'importo non può essere inferiore a 100 €. Possono essere richieste rateizzazioni delle singole rate, che dichiarino però, mediante l'autocertificazione, di essere beneficiari del bonus sociale per il disagio economico, previsto per i settori elettrico o gas o per il settore idrico. Qualora l'importo addebitato superi il 30%, il valore medio è riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni. L'istanza deve essere presentata entro la data di scadenza del termine di pagamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Ulteriori possibilità di dilazioni di pagamento sono disciplinati dal Regolamento delle Entrate Comunali. In caso di mancato versamento il contribuente decade automaticamente e l'importo non può essere più rateizzato e l'importo non ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. In merito, invece, al quarto: Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio e recupero riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta, l'Art. 26 disciplina le utenze non domestiche, prevedendo di avviare il recupero al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell'opzione. Il comma 1 ribadisce la facoltà per l'utenza non domestica di conferire al di fuori del

servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. In base all'Art. 2, comma 2, gli utenti che fuoriescono dal servizio pubblico devono ovviare al recupero tramite un soggetto esterno, nonché l'opzione di uscita dal servizio pubblico deve avvenire per un periodo di almeno due anni. Si prevede un apposito obbligo in capo al contribuente interessato di presentare annualmente, entro il 31 gennaio, idonea documentazione, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione Arera. Per quanto riguarda le agevolazioni e riduzioni previste per le utenze domestiche, previste l'Art. 23 prevede una tariffa ridotta nella quota fissa e nella quota variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, con una riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, quindi con una riduzione del 30%. Sono previste altre agevolazioni con una riduzione del 15% per tutti i nuclei familiari al cui interno vi sia un minore portatore di handicap uguale o superiore al 66%, per coloro che siano portatori al 100% di handicap con accompagnamento, i nuclei familiari al cui interno vi sia stato un trapiantato, i nuclei familiari il cui reddito familiare derivi esclusivamente da assegno sociale o pensione sociale, i nuclei familiari che hanno un Isee non superiore ad Euro 8.265 e tutte le agevolazioni devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo, con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo Art. 31, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, a condizione che il contribuente sia in regola con i con i pagamenti della Tari o abbia attivato tutte le procedure per la regolarizzazione. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie."

PRESIDENTE: "- Grazie avvocato. Apriamo la discussione. Vi sono Consiglieri che intendono prendere parola sul punto appena presentato? Consigliere De Maio."

CONSIGLIERE DE MAIO: "– Innanzitutto, Adriana, mi associo al tuo pensiero, perché vedo, con mio grande dispiacere, che il punto che ci riguarda, o meglio che riguarda la nostra Commissione, non è gradito alla maggior parte della Maggioranza. Innanzitutto vorrei far notare al funzionario, la dottoressa Chessa, cosa che già sottolineai in Commissione, che nell'Art. 23, comma 1, mancano le lettere a) e b), come al solito atti monchi e qui mi rivolgo all'ottimo Presidente di Commissione Adriana Carratù, per chiederle, a questo punto, che funzioni e valenza abbia la Commissione, se finanche su

una semplice osservazione non si provveda alla modifica. Consigliere Salvati, se un semplice refuso non viene modificato, come possiamo sperare che venisse recepita la nostra richiesta di adeguare la tariffa in base al consumo da parte dell'utente, in modo da arrivare ad una tassa più equa e giusta. Con il recepimento di questo regolamento date la possibilità alle utenze non domestiche di distaccarsi dal servizio pubblico. Mi direte senz'altro che avete dovuto recepire la delibera di Arera N. 15/ 2022, però il mio dubbio è che avete percepito soltanto ciò che avete ritenuto opportuno, a beneficio delle utenze non domestiche e a scapito delle utenze domestiche, perché il mancato gettito da parte delle utenze non domestiche su chi va a gravare? Sui cittadini! Ed è qui che dovrebbe intervenire la politica. Quale agevolazione avete previsto per le utenze domestiche? Ve lo dico io, nessuna. Anzi, condannate le famiglie a caricarsi di ulteriori costi derivanti dall'uscita dei non domestici come industriali, commercianti e liberi professionisti. Sappiate che questi metodi di fare non giovano, un giorno non troppo lontano, mi auguro, anche i Sangiorgesi ne prenderanno atto, proprio come hanno dimostrato gli Italiani alle ultime amministrative, hanno dato massima fiducia al Governo di Centrodestra, bocciando la cattiva politica del Centrosinistra. Grazie."

PRESIDENTE: "- Grazie a Lei, Consigliere. Altri interventi? Prego, Consigliere Salvati."

CONSIGLIERE MICHELE SALVATI: "– Innanzitutto mi corre l'obbligo di scusarmi con l'ottimo avvocato, nonché Consigliere Comunale, Adriana Carratù, la mia non è stata come una mancanza di rispetto, ma ero andato a chiarire col Presidente e con la Segretaria Comunale un punto, sempre per cercare di non fare quello che va a trovare il pelo nell'uovo, ma il Regolamento ci dice che le comunicazioni, le discussioni per eventi eccezionali e quant'altro vanno fatte all'inizio del Consiglio e non alla fine. Quindi, questo per dire cosa? Che non si può alzare la Sindaca e decidere per tutti, allora o cambiate il Regolamento o la solidarietà, le comunicazioni le facciamo all'inizio, ha anche un senso istituzionale e Peppino, il Consigliere Alfano, lo dovrebbe sapere meglio di me, perché all'inizio di un Consiglio, caro Consigliere Alfano, siamo tutti più sereni ed è una cosa fare gli auguri a Peppino Alfano per la carica di Presidente del Circolo del Pd all'inizio del Consiglio e una cosa è farli, dopo magari anche una serrata discussione su un punto, alla fine, dove arriviamo stremati, nervosi, con una curva dell'attenzione bassa e quant'altro. Poi, Presidente, la prego e questo va

sempre a favore dell'avvocato Adriana Carratù e mai mi permetterei di eccepire una critica a lei, però non si è mai visto in Consiglio Comunale trasformato in un'osteria, cioè se qualcuno ha bisogno di mangiare, lo vada a fare fuori, interrompiamo i lavori, ma mangiucchiare durante il Consiglio, tra l'altro la Sindaca, che vuole fare pure le chiose, lo fa pure a bocca aperta e vedere da questo punto di vista il suo ruminare di salatini, non è poi una bella cosa, visto che stiamo anche vicino all'ora di pranzo. Quindi chi ha esigenze voglio dire di pappatoria vada fuori, lo vada a fare, però lo faccia magari quando parla l'Opposizione, quando parla uno di voi, sia ligio al suo posto, io diventerei un animale nel momento in cui Stefania, Biagio o Mena si alzassero e andassero via o si mettessero a chiacchierare durante un mio intervento e me la prenderei anche se lo facesse Antonino Coppola, che mi deve dare atto, ogni volta che interviene io cerco di essere al mio posto ed essere attento e mi sono solo allontanato per esigenze fisiche. Ritornando a quello che è il punto all'ordine del giorno, io apprezzo quando la Sindaca ha detto testuali parole, caro Consigliere Alfano, mi rivolgo sempre a te perché ti ho di fronte, c'è un rispetto, c'è una parentela, non me ne vogliano gli altri, quando dice che "per dare risposte occorre un bilancio serio, un bilancio che quadri e dobbiamo dare atto alla dottoressa Chessa" e chi non le vuole dare atto? Però, dottoressa Chessa non è riferito a Lei, per avere un bilancio serio e un bilancio che quadra noi dobbiamo avere soprattutto un bilancio, un bilancio che oggi, al 31 maggio, non abbiamo. Allora voi siete bravi nelle chiacchiere e pessimi nei fatti. La legge ci dice che entro l'anno precedente possiamo approvare un bilancio, arriviamo a Maggio, a sei mesi di distanza e non l'abbiamo applicato! Poi vogliamo far capire che ci teniamo per le scelte dei cittadini, non adottando lo strumento cardine principale dell'azione politica e mandando di voto in voto, di urgenza In urgenza! E allora voi dovete dire la verità, noi siamo gli stessi che vanno fuori quando parla Adriana Carratù, non abbiamo amore e rispetto per i cittadini, sennò non si spiega! E il mio ragionamento è elementare, se io dovessi, come amministratore o come cittadino, analizzare il vostro modus operandi, cioè io nel 2023 devo avere delle linee guide politiche ed economiche da seguire e da adottare, ad oggi, 31 maggio 2023, zero, non vi è un bilancio! Direte che anche gli altri Comuni, adesso vi arriverà la nota della Prefettura, ma anche gli altri Comuni, ma quali Comuni, i più sgangherati? I Comuni virtuosi, seri entro il 31/12/2022 hanno approvato il bilancio! E voi arrivate sempre solo con affanno, questa è la realtà! Poi potete dire come volete voi, la colpa può essere di chiunque, della migrazione sanitaria, della Sanità, caro Peppe, io ti posso dire solo una cosa,

che questo Governo sulla Sanità Campana farà la migliore scelta possibile, l'ha già fatta, è quella di inviare un Commissario, perché non vi è solo una migrazione sanitaria di pazienti, vi è una cosa ancor più grave che tu meglio di me conosci, ovvero la migrazione medica, le migliori menti stanno andando via. Oggi, quelli che non dovevano essere gli ultimi, risultano tra i 10 peggiori ospedali d'Italia! Io non so quanti ospedali ci sono in Italia, però so che i nostri stanno nei peggiori 10, fate poi voi un conto! Quindi, a differenza di quello che succede alle elezioni politiche, che non vi vedono arrivare, il Commissario lo vedrete a breve arrivare. Entrando nel punto all'ordine del giorno, anche per quanto riguarda il Regolamento per la disciplina della Tari noi facciamo delle nostre considerazioni. Innanzitutto, ci sarebbe piaciuto sapere a quanto ammonta il costo RSU per i non domestici, perché da qui poteva tranquillamente partire un ragionamento sulle azioni da poter mettere in campo. Ma la domanda madre, la mamma di tutte le domande è sempre una, ovvero: quali sono le motivazioni politiche che portano alla stesura di questo Regolamento? Ma voi avete ben capito cosa vi apprestate a decidere e ad approvare con questo Regolamento, ai danni catastrofici che state catapultando sulle famiglie, comprese le vostre, quelle che vi hanno dato il voto, quelle che sopperiscono alle vostre assenze, affinché voi e ognuno di noi facciamo politica, anche con i figli e mai, e risottolineo mai, avrebbero immaginato quali danni potevate arrecare, innanzitutto a loro. Non è perché voi siete i proponenti e licenziatari di una proposta di delibera scellerata che siete immuni dalla catastrofe economica, che si abbatterà anche sulle vostre famiglie. Entrando nel merito, l'Art. 25 e 26 del Regolamento portato da voi oggi in Consiglio prevede che le utenze non domestiche, l'ho già ribadito in Commissione, possano uscire dal servizio pubblico con eventuale riduzione del servizio a loro carico, sto dicendo bene, dottoressa, Chessa? Vi ringrazio! O, per farla breve e meno tecnico e lo ripeto a qualche asino come me, anzi, all'asino che sono, della riduzione della bolletta dei non domestici, delle aziende, dei negozi, degli studi, dei ristoranti, che comunque non determinerà un costo del servizio e che tale costo si riverserà su chi? Sulle famiglie di Sangiorgesi, che dovranno farsi carico anche dell'uscita degli industriali dalla Tari, dei liberi professionisti, cosa sacrosanta e giusta dal vostro punto di vista, però potevate mettere in campo qualche azione per alleggerire le tasse dei cittadini. Allora diciamo a Pasquale: "Tu non solo paghi lo 0,8 di Irpef, non solo paghi l'1,10 dell'Imu, ma da oggi dovrai vederti la prossima bolletta anche aumentata, perché ti farai carico di coloro i quali, secondo questo Regolamento, usciranno dalla tariffa. E io, se fossi un industriale, col mio

studio o col mio negozio, non esiterei ad aderire all'uscita delle non domestiche e quindi esco. Però l'uscita, guardate, non prevede una diminuzione del costo del servizio, il costo è sempre lo stesso e voi come me e qualcuno meglio di me sa che il costo della RSU deve essere gravato totalmente sulle utenze, quindi se il costo è 100 e le utenze sono 10, facciamo il conto alla carlona, sono 10 a testa, se il costo è 100 e le utenze sono 5, quel 10 diventa 20 e noi lo dobbiamo pagare, i cittadini lo devono pagare. Ciò significa che il costo, come dicevo, resterà invariato e cadrà tutto sulle famiglie. Son convinto, da qualche vostro intervento, che voi darete, come prima, la colpa al Governo, dicendo: "Ma l'Arera l'ha fatta il Governo, che ci possiamo noi? L'abbiamo adottata!". Ebbene, voi non adottate tante cose, guarda caso, questa la adottate esclusivamente per i punti dei non domestici? E non muore mica nessuno non se non l'adottiamo, ma se facciamo delle agevolazioni anche alle famiglie. Bisogna iniziare ad adottare delle politiche economiche e capire che essere seduti a questo posto, oltre a dimostrare rispetto verso la comunità, rispetto verso un collega che parla, anche se non si è d'accordo, bisogna adottare delle scelte sane e serie per il paese, iniziando ad imprimere la vostra azione politica ed economica in questo caso, che non c'è, non è arrivata, e non solamente lasciarla di nuovo ai bravissimi tecnici, ma dovete voi proporre queste agevolazioni. Sì, perché voi state votando una norma venuta dal Governo, ma attenzione, non è una norma del Governo Meloni, è una norma del 2022, è una norma fatta e prodotta dal Governo dei migliori, quelli che ci dicevano "noi siamo dalla parte delle fasce più", quelli che dicevano di voler restituire quota parte delle loro indennità, quelli che dicevano che avrebbero senz'altro restituito il TFR a fine mandato. Ebbene, se da Conte ai 5 Stelle, con l'avallo del Pd, si sono rimangiati finanche i loro punti cardini, che volevamo da questo scellerato Governo? Ma è grave che oggi voi la recepite in pieno, pur se lo dice la legge, ma non applicate delle agevolazioni per i domestici. Però mi sarei aspettato qualche segnale di coraggio e di azione dalla parte sana di questa Amministrazione, che in cuor suo sicuramente la penserà così. E vale sempre il discorso fatto all'inizio, abbiamo dato piena fiducia e crediamo nella parola del Consigliere Gioiella e anche su questo possiamo aprire un tavolo, perché non è giusto premiare gli industriali e le imprese e con questo che non voglio dire, a differenza di Aniello, che vanno penalizzate, ma non è giusto scaricarle sulle famiglie. Ecco perché va fatta una discussione e va fatta una discussione non in quest'Aula, va fatta una discussione aperta, con il contributo anche del nostro funzionario, dinanzi ai monitor, per far capire

dalle simulazioni cosa potrebbe scaturire da questa azione o da un'altra azione. Da anni, infine, riportate e andate raccontando ciò che è scritto all'Art. 23.4, sono sei anni che tengo appuntata questa cosa, per mia assenza, non dipesa da me, non ero presente e non l'ho mai potuta sottolineare, però adesso ve lo devo dire. Ebbene, sapete che dite voi al all'Art. 23.4? È un articolo al quale sono particolarmente legato, anche perché fui il promotore di quel Regolamento, che fu approvato, grazie anche a Giuseppe Alfano, Antonino Coppola, Raffaele Sellitto, allo scadere del mio mandato di Assessore dell'Amministrazione che faceva capo a Franco Longanella, avendo avuto un sostanzioso contributo dalla Regione Campania, iniziando a distribuire le prime compostiere. Parlava dello sgravio del 10% alle famiglie che usassero la compostiera! Quindi anche oggi non state venendo a dire nulla di nuovo, anche oggi non state applicando nulla di nuovo, avete recepito una norma del 2022 che nel 2014 già avevo inserito, però con una differenza: avete sonnecchiato dal 2014 fino adesso su questa norma. In questi 7 anni dalla vostra Amministrazione, e questa è una domanda che faccio all'ottimo Consigliere Gioiella e te la farò anche per iscritto, ma non perché non ti creda, affinché tu possa avere lo strumento, poi, di avere risposte che noi non abbiamo dai funzionari, motivo per il quale vi annuncio siamo ricorsi al Tar per la punizione di questi funzionari. Come devo dare atto in merito all'avvocato Giorgio Chirico che alle 10:00 di stamani ci ha fatto pervenire la pec con la risposta scritta alla nostra interrogazione, cosa che ci tocca per legge! Oggi, se vai da Rocco Cataldo, noi abbiamo delle richieste di atti da otto, nove, dieci mesi! Differentemente da quello che fa la dottoressa Chessa o la Segretaria, che nemmeno le scrivi e ti rispondono. Ma perché sono atti dovuti! Se voi non ci date gli strumenti sui quali approfondire, ma noi come facciamo a lavorare e a proporre? Poi se ne vengono sui social, guardate giugno, luglio, agosto e settembre, voi non ci date le carte? Ed è una cosa gravissima che più volte ho sottolineato alla Segretaria Comunale! Oggi io sono in questo Consiglio e forse non ci dovrei essere. Non ci dovrei essere, Segretaria, perché ho chiesto da un mese l'estensione della mia pec, dove è strapiena, non posso tra poco ricevere gli atti di convocazione del Consiglio Comunale e potrei farli inficiare, invece sono una persona seria e me lo deve consentire la Segretaria, perché gliel'ho detto per iscritto e per due volte, in modo garbato, che potrei inficiare le cose. Non è mio stile! Però dite a Rocco Cataldo che mi ampli la pec e lo dico pure all'Assessore ai Servizi Tecnologici, come si chiamavano una volta e che dirigeva l'ottimo Mimì Longobardi, ti ricordi? Lo so che mi avete mandato anche risposta, però non

può un funzionario ergere un muro solo perché è tifoso di una parte politica, facesse il funzionario, rispondesse agli atti, se meritiamo risposta o come la meritiamo! Noi dobbiamo ancora venire a conoscenza di come sono stati presi, Antonino, per le Associazioni i dipendenti delle cooperative che fanno i progetti estivi, guarda caso sempre gli stessi! Lo si fa attraverso un bando pubblico, una domanda pubblica, attraverso il portale! Abbiamo richiesto queste domande, questi atti, tuttora ad oggi nulla! Sapete perché non ce le danno? Perché non è arrivata una domanda! Allora voglio capire come fa una cooperativa di Eboli a venire qui a scegliere il figlio di Antonino Coppola, che non è il figlio di Antonino Coppola..."

PRESIDENTE: "– Consigliere, la invito ad attenersi alla discussione!"

CONSIGLIERE MICHELE SALVATI: "– Ritorno all'ordine del giorno e le chiedo scusa. Effettivamente diciamo che in questi anni, come mai non si è dato mai inizio al bando per consentire ai cittadini, in questo caso alle famiglie, di risparmiare il 10%. Nel 2015, caro Aniello Gioiella, la Regione ci ha assegnato 30.000 € per acquistare 500 compostiere, per questi 30.000 € io alla scadenza del mio Assessorato feci un bando, hanno partecipato dei cittadini, sono state consegnate delle compostiere, ma non si sa chi. Io ti invito ad approfondire le cose, a sapere, siccome furono distribuite 10 compostiere, quelle altre 490 dove sono finite, perché sono soldi pubblici. Oggi ai cittadini dite che gli diamo la possibilità di aderire al 10%, però, la compostiera la devono comprare, perché noi non sappiamo il nostro patrimonio dov'è. Ma glielo dite comunque con sette anni di ritardo, perché in sette anni non avete fatto aderire le famiglie a questa scontistica, prevista oggi dalla legge? E qui vi siete addirittura superati, ma superati alla grande, ebbene, non solo pubblicate un Regolamento, consentimi, Adriana, io ti voglio bene e ti porto rispetto e non è per te, che è un Regolamento truffa e sai perché dico che è un Regolamento truffa? Perché ti vorrei invitare a riflettere. Nel Regolamento voi a un certo punto dite che alle famiglie che aderiscono al compostaggio domestico entro il 30 giugno, voi date la possibilità di decurtarsi del 10%, oggi ne abbiamo 31 maggio, Segretaria, mentre non vanno gli atti a chi dovrà sviscerare il Consiglio e a pubblicare, noi non ci arriviamo per il 30 giugno, noi arriviamo al 1 luglio a pubblicare questo Regolamento e diciamo al cittadino di Castel San Giorgio: "Se facevi la domanda il 30 giugno ti toccava la compostiera", però noi lo pubblichiamo il 1 luglio! Allora, un invito semplice, almeno questo, dal cuore per la tua grande disponibilità, di differire il termine, anziché al 30 giugno, al 30 settembre,

diamo effettivamente la possibilità ai cittadini di potervi accedere e partecipare, sennò stiamo dicendo una cosa che poi nel reale non è assolutamente applicabile. Ovviamente queste cose, caro Aniello, come ho detto prima e anche Adriana, ve le sottoscriveremo, con la speranza che già da questo Consiglio potete non dico apportare, perché non lo si può e saremmo veramente dei falsi se diciamo "mettiamoci a ragionare sulle azioni che possiamo dare alle famiglie", lo dovevate fare prima, però facciamo quantomeno una modifica del Regolamento, affinché le famiglie che vogliono aderire al compostaggio domestico lo possano fare entro il 30 settembre. Mi sembra una cosa banale e giusta, sennò pubblicheremmo un Regolamento dove poi i cittadini non possono usufruire dell'agevolazione. Dottoressa Chessa, sto dicendo una sciocchezza quando dico che nel Regolamento si può aderire sino al 30 giugno, previsto dal Regolamento, alla tariffa del compostaggio? Però io per presentare un'istanza devo avere gli atti approvati, l'Amministrazione deve fare un bando e voi sarete così solerti da fare tutto ciò? Voi per il 30 giugno, ve lo dico io, voi non pubblicherete nemmeno la trascrizione del Consiglio Comunale! Forse no, lo facciamo il 10, il 12, va bene, ma non ci sono i tempi tecnici, li dobbiamo avvisare i cittadini?"

PRESIDENTE: "- Interviene a sostegno la dottoressa Chessa. Prego, dottoressa."

DOTTORESSA CHESSA: "– All'Art. 23, comma 4, sta scritto che, secondo appunto le disposizioni previste dal Regolamento Comunale per l'adesione alla pratica del compostaggio domestico dei rifiuti solidi urbani, alle utenze domestiche che avvieranno il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito, con trasformazione biologica, su superficie non pavimentata, nelle vicinanze della propria abitazione, del materiale prodotto, si applicherà una riduzione del 10%. La riduzione sarà subordinata alla presentazione, entro il 30 Giugno dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza, il medesimo autorizza, altresì, il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Questo è, ma è un'agevolazione prevista dall'Amministrazione Comunale già nell'anno precedente, quindi i cittadini sapevano che potevano presentare già dal 2022 un'istanza per poter aderire al compostaggio e con questo Regolamento l'Amministrazione Comunale non ha fatto altro che ribadire nuovamente questa agevolazione."

CONSIGLIERE MICHELE SALVATI: "- La mia intenzione è quella di pubblicizzarla e dare tempo anche di un mese, 30 luglio, in più ai cittadini, per poter aderire a questa cosa. Perché sarebbe più corretto rifare un avviso e un bando, che pure era previsto nel Regolamento che adottò nel 2014 l'Amministrazione e che sta agli atti dell'Albo Pretorio e secondo quel bando poi si deve si deve produrre domanda. E gli vogliamo dare almeno 20 - 25 giorni di tempo ai cittadini per recepire questa cosa, che finanche adesso non è stata fatta? E mi taccio e vi chiedo scusa di essermi protratto."

PRESIDENTE: "– Prego, Avvocato Carratù "

CONSIGLIERE CARRATÙ: "– Chiedo scusa, Presidente, perdonatemi! Dato che c'è questa proroga di approvazione del bilancio al 31 luglio, possiamo posticipare, cioè indicare, anziché 30 giugno, 30 luglio? Si può fare?"

DOTTORESSA CHESSA: "– Io penso che non dovrebbe incidere nulla, ma sul regolamento Tari ha posto il proprio parere revisore. Non dovrebbe comportare nulla, però è opportuno, per correttezza, in considerazione del fatto che abbia espresso un parere, fargli presente che il Consiglio Comunale ha preferito differire il termine della presentazione della richiesta da parte dei cittadini, in luogo del 30 giugno, magari al 30 luglio. Però sarebbe opportuno fare comunque prima un passaggio con il revisore, in questo caso, anche perché non è una modifica di carattere sostanziale, quindi non penso che ci siano problemi, cambiano solo i tempi, non ci dovrebbero essere problemi."

PRESIDENTE: "– Andrà rivotata?"

SEGRETARIO GENERALE: "– Sì, perché se dobbiamo sentire poi il revisore, sì."

DOTTORESSA CHESSA: "– Anche se io magari io lo chiamo un attimo e chiedo se possiamo deliberare su questo o è necessario nuovamente chiedergli un parere, va bene?"

SEGRETARIO GENERALE: "– Possiamo anche fare anche una sospensione di 5 minuti, per correttezza nei confronti del revisore."

CONSIGLIERE CARRATÙ: "– Presidente, io sono una persona rispettosa, anche se il rispetto in questa Pubblica Assise raramente mi è stato dato e l'avete dimostrato anche oggi che mentre parlo io vi alzate e ve ne andate tutti quanti. È un comportamento che non accetto più, quindi io attendo, ve lo preannuncio, visto che c'è la sospensione, attendo da persona seria, educata e attenta, perché io mi alzo soltanto per motivi fisiologici e Antonino me lo può confermare, soprattutto lui che è stato sempre dall'altra parte, che per sei anni ho sempre ascoltato con attenzione quello che veniva detto, soprattutto dalla Minoranza, questo è un comportamento che da parte della mia Maggioranza non accetto più e per questo motivo aspetto di votare questo punto all'ordine del giorno, dopodiché vado via. Grazie!"

PRESIDENTE: "– Proponiamo, quindi, la sospensione."

CONSIGLIERE CARRATÙ: "- Presidente, un'ultima cosa, spero che questo mio atteggiamento oggi sia da monito per il futuro, quindi invito anche Lei a prenderne atto."

PRESIDENTE:"–Grazie,Consigliere.Sospendiamo,quindi, momentaneamente dieci minuti, nell'attesa di avere questa risposta, per poter modificare l'atto e **votarlo già."**

ALLE 12.25 con voti favorevoli unanimi la seduta e' sospesa.

PRESIDENTE: "- Riprendiamo i lavori. Prego, Segretaria, per la verifica del numero legale."

ALLE ORE 12.40 IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI PRESENTI: PRESENTI N. 14 – ASSENTI N. 3 (Consiglieri Antonia Alfano, Spinelli, Pascariello).

SEGRETARIO GENERALE: "– Il numero legale c'è, la seduta può riprendere. Allora, abbiamo telefonato al revisore, io e la dottoressa Chessa e praticamente siamo giunti alla conclusione che, siccome si tratta di una modifica assolutamente di carattere formale, che non va ad incidere in alcun modo sull'impianto regolamentare, su cui ha espresso parere, è possibile fare questa proposta di modifica in Consiglio, la votiamo e invece del 30 giugno sarà il 30 luglio. E poi votiamo per il Regolamento nel suo complesso."

PRESIDENTE: " - Ci esprimiamo già sulla modifica? Possiamo già esprimerci sulla modifica. Prego."

ALLE ORE 12.42 IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO NOMINALE DEI PRESENTI: PRESENTI N. 14 – ASSENTI N. 3 (CONSIGLIERI ANTONIA ALFANO, SPINELLI E PASCARIELLO)

SEGRETARIO GENERALE: "-. Chi è d'accordo sulla modifica dell'Art. 24 per il 30 luglio in luogo del 30 giugno? Tutti favorevoli."

PRESIDENTE: "- Approvata la modifica, continuiamo la discussione proprio sul Regolamento in toto. Vi sono altri interventi? Prego ingegnere Coppola."

CONSIGLIERE COPPOLA: " – Io ho approfittato di questa breve interruzione per approfondire, insieme ai colleghi di Opposizione, alcuni aspetti di questo Regolamento ed effettivamente c'è un dispositivo che mi lascia preoccupato, perché nel momento in cui noi consentiamo alle utenze non domestiche di potersi avvalere di soggetti esterni, benché autorizzati, naturalmente, per il conferimento dei rifiuti, sgravando poi questa somma dalle tasse comunali in effetti, è chiaro che l'importo globale del costo dei rifiuti andrà ripartito tra quelli che restano. Questo significherà un aumento per le utenze domestiche. E siccome qui parliamo non dello Studio Coppola o dell'ufficietto, ma parliamo delle industrie, parliamo delle attività commerciali, se ho capito bene, parliamo dei ristoranti, parliamo di tutto quello che non è domestico, ci potremmo trovare di fronte a importi importanti, scusate il bisticcio di parole, ci potremmo trovare con le utenze domestiche che subiranno un aumento notevole della propria tassazione, perché poi alla fine l'equazione è sempre la stessa: entrate uguale ai costi sostenuti per la gestione del servizio. Allora, o mettiamo in campo un meccanismo attraverso il quale, parallelamente a chi si vorrà servire di questa opzione, dovrà scendere anche il costo totale del servizio, per modo che le utenze domestiche rimarranno invariate o quasi, oppure, secondo me, questa norma nasconde in sé un allarme sociale. Vi ripeto, il nostro paese è un paese produttivo, abbiamo un numero notevole di industrie, le quali, giustamente, perché ognuno fa la propria politica aziendale, se dovessero intravedere un risparmio in questo meccanismo, è chiaro che si avvarranno di questa norma, come pure le attività commerciali, come pure i ristoranti, come pure gli autotrasportatori, cioè parliamo di tutte le utenze non domestiche. Ragion per cui, io inviterei questa Maggioranza ad una riflessione aggiuntiva su questo punto, perché veramente rischiamo, nel corso di qualche anno qui o di un paio d'anni, di trasferire a carico delle utenze domestiche un aggravio di servizio che potrebbe diventare veramente allarmante. Grazie."

PRESIDENTE: "- Grazie a Lei, ingegnere. Chiede di intervenire il Consigliere Gioiella, prego."

CONSIGLIERE GIOIELLA: "- In relazione al regolamento, come puoi vedere, Michele, non c'è nessuna preclusione, perché in realtà credo non cambiasse nulla, perché fino all'introduzione del nuovo, valeva il vecchio e c'era già la disposizione, quindi, questo per dire. Riguardo al discorso della norma, l'Arera non è un organismo politico, è un organismo tecnico di controllo e regolamentazione, se ha introdotto delle disposizioni è perché ovviamente sono delle disposizioni che nascono da indirizzi normativi anche europei, se noi non ci attenessimo a questo, la conseguenza non è che noi otterremmo che le utenze non domestiche rientrano nel nostro quadro, si appellerebbero e avrebbero ragione e quindi otterremmo comunque il risultato che vorremmo avere. Da questo punto di vista dobbiamo adeguarci e dobbiamo renderci conto che purtroppo il mondo va in una certa direzione, perché come è giusto che assolutamente noi cerchiamo di non andare a gravare sulle fasce deboli, dall'altro lato c'è la libertà di impresa in questo Paese. Questo è il discorso."

CONSIGLIERE COPPOLA: "– Forse mi sono espresso male."

CONSIGLIERE GIOIELLA: "– No, la conseguenza è evidente purtroppo!"

CONSIGLIERE COPPOLA: "– No, ma io dicevo di trovare i meccanismi giusti affinché questo non accada e un meccanismo giusto potrebbe essere anche quello che chi intende avvalersi di una certa situazione, lo deve annunciare con un periodo, con un intervallo di tempo ragionevole. Sì, è la parte variabile, sono d'accordo! Però immagina se domani mattina, approvato questo Regolamento, tutte le utenze non domestiche, o quasi tutte, si dovessero servire di questa cosa, sono liberi di farlo, naturalmente ci sta, come dici tu, un dispositivo europeo al quale ci dobbiamo attenere, però facciamo in modo che possiamo sapere con un anticipo ragionevole chi intende servirsi di questo servizio, in modo che noi si possa rimodulare il nostro servizio, anche adeguando i costi, perché è chiaro che se una certa parte delle attività produttive, delle utenze non domestiche, si volesse servire di questa opzione, è chiaro che noi potremmo programmare il nostro servizio con una riduzione globale dei costi. È chiaro quello che dico io? Io vi chiedo scusa, non faccio parte delle Commissioni, quindi le mie proposte le faccio in Consiglio Comunale, se possiamo avere un supplemento di riflessione su questo e trovare i meccanismi giusti, pure per dire che se ti vuoi servire di questo servizio, dico per dire adesso come ipotesi, me lo devi dire sei mesi

prima e poi potrai accedere a questa opzione che ti è consentito dalla legge, allora noi sei mesi prima sappiamo di quanto non possiamo più disporre e possiamo adeguare la nostra spesa, perché io credo che se è prevista questa opzione, sarà previsto anche il discorso di rimodulare con l'appaltatore del servizio RSU un ragionamento diverso, penso di sì! È solo una proposta."

CONSIGLIERE GIOIELLA: "- Però in questo momento noi in realtà andiamo a intervenire sul regolamento, questo è il discorso."

CONSIGLIERE COPPOLA: "– Esatto, questo è! Va bene, credo di essere stato chiaro."

PRESIDENTE: "- Sulla questione che ha sollevato ingegnere, ci viene sempre in supporto la dottoressa Chessa sulla tempistica, perché credo sia già così."

DOTTORESSA CHESSA: "- Di nuovo buongiorno. Sono già previste dal Regolamento delle tempistiche precise entro le quelli coloro che intendono uscire dal servizio pubblico devono presentare questa istanza e cioè entro il termine del 30 giugno di ogni anno, proprio per consentire all'Ufficio di comunicare all'Ufficio Ambiente che il soggetto appaltatore del servizio rifiuti non deve andare a prendere i rifiuti presso quell'azienda e per consentire all'Ufficio Tributi di tarare le tariffe in modo da coprire il costo del servizio, quindi c'è una tempistica ed è il 30 giugno dell'anno precedente. Quindi, tutte le imprese che intendono uscire dal servizio pubblico, entro il 30 giugno ci devono comunicare questa scelta e nel momento in cui poi faranno questa scelta la andremo a comunicare all'Ufficio Ambiente e devono dimostrare comunque, successivamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di aver avviato il recupero i rifiuti con un'attestazione perché, nel caso in cui ciò non avvenga, ugualmente l'Ufficio Tributi porrà a tassazione la parte variabile. Certo, questa richiesta deve essere fatta effettivamente con congruo anticipo, proprio per consentire all'Ufficio di determinare le tariffe e garantire la copertura integrale del costo del servizio. Qualsiasi comunicazione viene fatta al gestore dall'Ufficio Ambiente per dire che l'azienda X ha fatto richiesta di uscire dal servizio, deve fare le verifiche opportune, perché ovviamente non può conferire più nessun tipo di rifiuto al Comune, perché ha fatto la sua scelta."

PRESIDENTE: "- Vi sono altri Consiglieri che intendono prendere parola? De Maio."

CONSIGLIERE DE MAIO: "- Consigliere Gioiella, noi abbiamo capito che voi avete dovuto recepire questo Regolamento, lo hanno fatto anche gli altri Comuni, ma non è questo il punto e non credo che sia nemmeno al centro dell'attenzione la tempistica, la questione è che voi avete dovuto recepire il Regolamento e va bene, per i non domestici, perché altrimenti passerebbe il passerebbe un messaggio che noi siamo contro gli industriali e questo assolutamente non è vero, avete recepito il Regolamento e va bene, ma avete messo in campo agevolazioni per le utenze domestiche? Questa è la domanda, questo è il punto, ci sono agevolazioni?"

CONSIGLIERE GIOIELLA: "– Faceva notare Antonino che se dovesse diminuire la base imponibile, però, conseguentemente, tu hai un servizio in meno da offrire, quindi da questo punto di vista le cose camminano parallelamente. Adesso per i rifiuti è inutile parlarne, perché la situazione è assolutamente in divenire, da quello che so, cioè dovrebbe essere un Ente d'Ambito, che ricomprende 7 - 13 Comuni in cui la gestione sarà affidata a quest'Ente, ma qui siamo veramente in alto mare, devo dire, quindi non si sa dove si andrà a finire, perché questa è una materia che è meglio che non mi esprimo. Eh, lo so, però adesso è arrivata e credo che in realtà non è che sia una cosa buona, anche nelle previsioni, però ovviamente questo è un discorso che viaggia al di sopra delle nostre teste. Grazie."

PRESIDENTE: "- Grazie a Lei, Consigliere. Se non vi sono altri interventi, possiamo procedere con le dichiarazioni di voto. Capogruppo Rescigno, prego."

CONSIGLIERE RESCIGNO: "- Dichiarazione di voto naturalmente favorevole. Io volevo solo ringraziare i Consiglieri Carratù e Gioiella per il lavoro svolto. Ho trovato molto interessante, per quanto mi abbiano relazionato e abbia relazionato il Sindaco, che ci hanno parlato di un clima di serenità all'interno delle Commissioni, anche per visioni future che possono essere naturalmente insieme prese in considerazione e poi volevo sottolineare, ringraziando soprattutto la dottoressa Chessa e Palmiro, ma tutti i funzionari che oggi hanno partecipato, che c'è un'azione oculata sia amministrativa che d'ufficio. Poi naturalmente, come ha detto il dottor Alfano, ci sono scelte opinabili o meno, lui ha un'ars oratoria diversa dalla mia e gli anni di politica, naturalmente, i suoi discorsi parlano il linguaggio della chiarezza e per me è stato, come Adriana, veramente incisivo. Quindi, voto favorevole."

PRESIDENTE: "- Ingegnere Coppola."

CONSIGLIERE COPPOLA: "– Innanzitutto accolgo con soddisfazione il fatto che una proposta che è venuta dall'Opposizione sia stata accolta, quella di differire il termine del 30 giugno al 31 luglio, per far sì che i cittadini abbiano la possibilità di accedere ad un beneficio, che è quello delle compostiere e quindi è un fatto che mi lascia soddisfatto, come pure accolgo con soddisfazione questo chiarimento della dottoressa Chessa in merito al discorso del conferimento delle utenze non domestiche con altri gestori. Naturalmente mi resta il dubbio di questa misura di questa situazione perché, ripeto, questo potrà comportare un aggravio di spese notevole a carico delle utenze domestiche. Voglio aggiungere anche che sul discorso rifiuti, come ho detto altre volte, lo accennano solo en passant, resta il discorso, secondo me pesante, della San Giorgio Servizi, che nasce proprio da un discorso di gestione rifiuti e che nel tempo non è stata gestita bene e ancora oggi ci trasciniamo dietro delle situazioni che non vengono ancora chiarite, ragion per cui io annuncio voto di astensione."

PRESIDENTE: "- Grazie ingegnere. Per dichiarazione di voto, Consigliere De Maio?"

CONSIGLIERE DE MAIO: "– Consigliere Gioiella, altri Comuni hanno comunque recepito questo regolamento e nello stesso tempo messo in campo delle agevolazioni. Il primo che mi viene in mente è Pisa, sarà mia premura inviartele, magari su whatsapp, così potrai leggere anche tu. Esprimo la mia solidarietà alla collega Adriana Carratù, come tutto il mio Gruppo, per quanto ho accaduto oggi in Aula durante il suo discorso e ti assicuro che io avrei agito nello stesso e identico modo. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, esprimo un voto contrario di tutto il Gruppo di Fratelli d'Italia, per le motivazioni già sollevate da me e dal Consigliere Salvati. Grazie."

PRESIDENTE: "– Grazie a Lei. Segretaria, procediamo quindi con le operazioni di voto."

Dopo le operazioni di voto chiede la parola il Consigliere Apostolico.

CONSIGLIERE APOSTOLICO: "– Siccome per ragioni personali devo andare via, vi lascio un buon proseguimento."

CONSIGLIERE CARRATÙ: "– Presidente, come già preannunciato, io vado via. Grazi a tutti e buon prosieguo."

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI ARERA N° 18 GENNAIO 2022, N° 15/2022/R/RIF "REGOLAZIONE DELLA QUALITÁ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" E DELL'ALLEGATO A – TQRIF.

==========

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÁ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 04.04.2023

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SETTORE N. 1 SERVIZI FINANZIARI
FISCALITÁ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 04.04.2023

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolato

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

DOTT. MICHELE FASOLINO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Michele Fasolino

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - Servizi di Segreteria Generale -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 09 GIU. 2023

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Castel San Giorgio li, 09 GIU. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - Servizi di Segreteria Generale -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 09 GIU. 2023

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - Servizi di Segreteria Generale -

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO